



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 49 del 20/11/2017

Oggetto: TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME E NOME

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA
CALZA DOMENICA
DI STEFANO ANTONINO
CORDERO MICAELA
MACARIO BAN LUIGI
AGHEM LUISELLA
AGLIETTO MAURO
SALAMONE SANTINA
REGGIANI GABRIELE

COGNOME E NOME

SI	BILI GUIDO	SI
SI	VASCIMINNO ANNA	SI
SI	D'AGOSTINO DAVIDE	SI
SI	SILVESTRO FRANCESCO SIMONE	SI
SI	MASANGUI MATTIA	SI
SI	CAPASSO LUCA	SI
SI	FERRARA FEDERICO	SI
SI	BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO	SI
SI	FRANCESCO	

Consiglieri assegnati n. 16.

Assume la presidenza Guido Bili.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, **Maurizio Ferro Bosone**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori:

FOSSATI Fabrizio
CAUDERA Giada
PUGLIESI Alessandro
SALA Andrea

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'argomento n. 9) posto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, invita all'Avv. Giada CAUDERA, Assessore al bilancio, a relazionare sul medesimo.

Ultimata la relazione da parte dell'Assessore al Bilancio, il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono intervenire in merito.

Durante la discussione esce il Consigliere Silvestro.

Poiché nessun Consigliere chiede la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell'Assessore al Bilancio e gli interventi che ne sono seguiti.

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che:

- all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:
 - Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili;
- all'art. 1, comma 677, stabilisce in materia di TASI: " Il Comune... può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille".

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 5 maggio 2014, che prevede:

- all'art. 7, comma 1: “Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”
- all'art. 46, commi 1, 2 e 3:
 1. “Ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, prevista dal precedente articolo 7, può prevedere di ridurre, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, l'aliquota di base dell'1 (uno) per mille sino all'azzeramento.
 2. “Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale può aumentare l'aliquota di base anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011, purché sia rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 (dieci virgola sei) per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 3. “Nella stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 682 della L. 147/2013, dovranno essere individuati analiticamente i servizi indivisibili e per ciascuno di essi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”
- all'art. 43, comma 6, ultimo periodo: “La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, di cui al successivo articolo 46 del presente Regolamento.”
- all'art. 49, comma 1: “Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dalla Legge 68/2014, il versamento della TASI è effettuato in due rate semestrali di pari importo, aventi scadenza il giorno 16 (sedici) dei mesi definiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote della TASI, di cui al precedente articolo 46 del presente Regolamento.”
- all'art. 47, comma 3: “Ai sensi dell'art. 1, comma 679 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 46, può riconoscere una riduzione alle unità immobiliari ad uso abitativo sotto indicate, a condizione che le stesse siano possedute, tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate:
 - a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
 - b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che all'art. 1, comma 14, lettere a) e b) ridefinisce il presupposto impositivo ed esclude l'assoggettamento alla TASI per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CONSIDERATO che:

- la Legge n. 232/2016, all'art. 1, comma 42, ha confermato il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi comunali per l'anno 2017;
- il disegno della “Legge di Bilancio 2018”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2017, che ha iniziato il 31 ottobre scorso l'iter parlamentare al Senato, ha nuovamente confermato anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi comunali.

RITENUTO pertanto opportuno:

- approvare l'elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, cui la TASI è diretta, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale con la lettera “A”;

- precisato che, in riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate, in linea con quanto disposto in vigore delle precedenti normative in materia, si conferma l'equiparazione di queste all'abitazione principale;
- confermare le aliquote TASI, per l'anno 2018 come da prospetto che segue:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9	0,33%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,20%
Alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

- confermare le detrazioni per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale nel modo seguente:

a) unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata fino ad € 400,00	detrazione € 100,00
b) unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata da € 401,00 e fino a € 800,00	detrazione € 60,00
c) unità immobiliare con rendita catastale oltre € 800,00	nessuna detrazione
d) per ogni figlio di età inferiore a 26 anni	detrazione € 40,00
- confermare la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 30% (trenta per cento), con il restante 70% (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (percentuale non operativa in quanto aliquota azzerata per il 2018);
- confermare le seguenti scadenze di pagamento: 16 giugno 2018 e 16 dicembre 2018.

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è fissato al 31 dicembre 2017.

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL Consigliere Silvestro risulta assente al momento della votazione: presenti 16.

CON voti favorevoli n. 11 e n. 5 voti contrari (Brizio, Capasso, Ferrara, Masangui e D'Agostino), su n. 16 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, per l'anno 2018, l'elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, a cui il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è diretto, allegandone il prospetto alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale con la lettera "A".
2. **Di confermare** le aliquote TASI per l'anno 2018, così come dal prospetto che segue:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9	0,33%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,20%
Alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

3. **Di confermare** le detrazioni per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale nel modo seguente:
 - a) unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata fino ad € 400,00 detrazione € 100,00
 - b) unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata da € 401,00 e fino a € 800,00 detrazione € 60,00
 - c) unità immobiliare con rendita catastale oltre € 800,00 nessuna detrazione
 - d) per ogni figlio di età inferiore a 26 anni detrazione € 40,00
4. **Di confermare** la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 30% (trenta per cento), con il restante 70% (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (percentuale non operativa in quanto aliquota azzerata per il 2018).
5. **Di confermare** le seguenti scadenze di pagamento: 16 giugno 2018 e 16 dicembre 2018.

6. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
7. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Gabriella CONGI, funzionario Ufficio Tributi.
8. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole.

Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell'Assessore all'Avv. Giada CAUDERA e gli interventi che ne sono seguiti si fa espresso riferimento a registrazione DVD n. 9/2017 (n. 49 del registro nastroteca).

* * * * *

Tributi/Fissazione Tariffe

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Guido Bili

IL SEGRETARIO GENERALE

Maurizio Ferro Bosone

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI CON TASI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE			153.500,00	153.500,00	153.500,00
	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GESTIONE			420.000,00	420.000,00	420.000,00
	TOTALE SPESE			583.500,00	583.500,00	583.500,00
	GETTITO TASI A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESE			32.000,00	32.000,00	32.000,00
				32.000,00	32.000,00	32.000,00